# S T A T U T O

# STATUTO DEL COMUNE DI PORCIA

I N D I C E

PREAMBOLO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI
1. Il Comune
2. Finalità
3. Programmazione e forme di cooperazione
4. Territorio e sede comunale
5. Albo Pretorio
6. Stemma e Gonfalone

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE
Organi del Comune
7. Organi di Governo
8. Consiglio Comunale
9. Presidenza del Consiglio
10. Competenze e attribuzioni
11. Convocazione e adunanze
12. Commissioni
13. Attribuzioni delle Commissioni
14. Consiglieri
15. Gruppi Consiliari
16. Giunta Comunale – Competenze
17. Nomina e prerogative
18. Composizione della Giunta
19. Funzionamento della Giunta
20. Deliberazioni degli organi collegiali
21. Il Sindaco
22. Linee programmatiche del Sindaco e loro verifica
23. Competenze del Sindaco
24. Vicesindaco
25. Mozione di sfiducia e dimissioni del Sindaco

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
26. Segretario Comunale
27. Vicesegretario
28. Funzionari
29. Principi strutturali ed organizzativi degli uffici
30. Struttura
31. Personale

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO
32. Principi e criteri
33. Collegio dei Revisori dei Conti
34. Sostituzione dei Revisori
35. Svolgimento delle funzioni
36. Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
37. Controllo di gestione

TITOLO V SERVIZI
38. Forme di gestione
39. Gestione in economia
40. Azienda speciale
41. Istituzione
42. Indirizzi
43. Organi
44. Il Consiglio di Amministrazione
45. Il Presidente
46. Il Direttore
47. Nomina e revoca
48. Società a prevalente capitale pubblico locale
49. Organizzazione sovracomunale
50. Principio di cooperazione
51. Convenzioni
52. Consorzi
53. Accordi di programma

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - CRITERI GENERALI
54. Partecipazione
CAPO II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
55. Interventi nel procedimento amministrativo
56. Istanze
57. Petizioni
58. Proposte
CAPO III - REFERENDUM
59. Referendum
60. Effetti del Referendum
CAPO IV - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
61. Diritto di accesso
62. Diritto di informazione
CAPO V - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
63. Principi generali
64. Albo dell'Associazionismo
65. Consulte comunali
66. Incentivazione
67. Partecipazione alle Commissioni
68. Esposizione pubblica
69. Informazioni

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA
70. Statuto
71. Regolamenti
72. Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute
73. Ordinanze
74. Norme transitorie e finali
75. Norma transitoria

## PREAMBOLO

### 1. CENNI STORICI.

Porcia, fin dalla preistoria luogo di insediamenti abitativi, nasce come autonoma entità politico-giurisdizionale nel 1214, in seguito alla divisione dei beni avvenuta in seno alla famiglia Da Prata precedentemente detentrice della giurisdizione.
Da questa data la storia di Porcia si identifica con la storia dei conti di Porcia e Brugnera, famiglia fra le più potenti del Friuli che, col titolo di Conti liberi, occupava il primo posto fra i feudatari laici del Parlamento della Patria del Friuli.
Il territorio di Porcia seguì le alterne vicende delle lotte endemiche che interessarono il Patriarcato di Aquileia. Nel 1418 i conti di Porcia fecero spontaneamente atto di sottomissione alla Repubblica di Venezia che riconobbe loro le prerogative giurisdizionali che già precedentemente detenevano.
Dopo la caduta di Venezia, conclusasi la parentesi Napoleonica, Porcia passò sotto il dominio austriaco. Si ricongiunse all'Italia nel 1866. Da allora il processo storico di Porcia ha attraversato tutte quelle fasi comuni alla storia del Friuli e dell'Italia.

### 2. L'ANTICO STATUTO.

L'ordinamento amministrativo e giudiziario di Porcia poggiò sullo "Statuto della terra": scritto nel secolo XIV (un manoscritto indica un lasso di tempo per la sua redazione tra il 1378 e il 1385) e successivamente promulgato dai conti detentori del feudo, si divide in tre sezioni: sopra il criminale, sopra li danni fatti, sopra il civile. Caduto il Patriarcato di Aquileia come entità politica è subentrata ad esso la Repubblica di Venezia, le leggi e le disposizioni ivi contenute continuarono ad essere osservate e furono in particolar modo confermate e ratificate nel 1461 da Ettore Pasqualigo, Luogotenente veneziano della Patria del Friuli.

### 3. PORCIA OGGI.

Porcia si configura oggi come una cittadina che vanta uno sviluppo industriale, artigiano ed agricolo. Quello che fino a pochi anni fa era un paese ad economia prevalentemente agricola, è oggi un importante centro industriale che ospita nel suo territorio il più grosso degli stabilimenti della Zanussi ed una serie non indifferente di altre aziende industriali medio-piccole che hanno portato una urbanizzazione diffusa con conseguente massiccio incremento della popolazione passata da poche migliaia a oltre tredicimila abitanti, salvaguardando tuttavia quasi per intero il suo pregevole borgo medioevale, raccolto attorno al castello.

## TITOLO I -ELEMENTI COSTITUTIVI

### ART. 1
### IL COMUNE

1. Il Comune di Porcia è Ente Locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
2. Il Comune di PORCIA, ente dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative secondo i principi della Costituzione Italiana ed ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

### ART. 2
### FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale, ambientale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e ai principi della Carta Europea delle libertà locali , approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa e della Carta europea delle autonomie locali .
2. Il Comune persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, sia direttamente che tramite le libere forme dell'associazionismo, all'amministrazione e alla determinazione degli obiettivi del Comune stesso.
3. Il Comune, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione di pari opportunità tra tutti i cittadini ed il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito; in particolare, il Comune assicura il diritto alle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle peculiarità di entrambi anche attraverso la promozione di azioni positive che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrare, nonché la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio ambientale, storico e culturale presenti nel proprio territorio.
e) la salvaguardia degli interessi dei contribuenti anche con l'adeguamento dei propri Regolamenti, relativi all'imposizione tributaria e fiscale, ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di dovere di informazione del contribuente, di conoscenza, di chiarezza e di motivazione degli atti e di semplificazione e tutela dell'integrità patrimoniale secondo quanto stabilito dalla legge statale e dalle leggi regionali di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune promuove e favorisce relazioni con altre città.
5. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani con iniziative di ricerca, educazione ed informazione.

## ART. 3
## PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

## ART. 4
## TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. L'ambito territoriale del Comune comprende le seguenti località:
Porcia Capoluogo, Roraipiccolo, Palse, Pieve, Rondover, S.Antonio e Talponedo. I confini del Comune sono definiti dalla Carta Topografica dell'Istituto Geografico Nazionale .
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 29,24 ed è confinante con i Comuni di Pordenone, Prata, Brugnera, Fontanafredda e Roveredo in Piano.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Porcia Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, detti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

## ART. 5
## ALBO PRETORIO

1. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire anche per via telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.
2. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento comunale che disciplina l'accesso agli atti.

## ART. 6
## STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.

2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Porcia sono descritti come segue:
STEMMA: Troncato, di rosso al castello d'argento, aperto e finestrato di nero, e di azzurro a due gigli d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: Drappo troncato di bianco e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: COMUNE DI PORCIA. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

## TITOLO II -ORDINAMENTO DEL COMUNE
## Organi del Comune

### ART. 7
### ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune:
   a. il Consiglio Comunale ,
   b. la Giunta,
   c. il Sindaco,

i quali hanno le attribuzioni previste dalle leggi vigenti e specificate nel presente Statuto.

### ART. 8
### CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio Comunale , rappresentando l'intera comunità, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

4. Le sedute del consiglio Comunale sono di norma pubbliche, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

5. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto Comunale, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, nonché le forme di pubblicizzazione delle stesse.

### ART. 9
### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto dall'Assemblea nel suo seno.
2. Alla elezione del Presidente si provvede nella prima seduta susseguente all'elezione del Consiglio Comunale, convocata dal Sindaco .
3. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui ai precedenti commi , la presidenza dell'Assemblea compete al Consigliere Anziano, per maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza), come indicato nel successivo art. 14 comma 2.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura i rapporti tra il Sindaco ed i gruppi consiliari e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari .
6. Il Presidente è investito del potere di mantenere l'ordine, di dirigere e moderare la discussione sulle questioni all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ha la facoltà di sospendere la seduta o di sciogliere l'adunanza in caso di tumulto o di disordine che ne impediscano il regolare svolgimento.
7. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, garantendone l'effettivo esercizio delle funzioni e tutelandone le prerogative.
8. Le funzioni e le prerogative del Presidente del Consiglio sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale.
9. Per lo svolgimento della sue funzioni al Presidente del Consiglio Comunale sarà messo a disposizione un idoneo locale dotato dei mezzi necessari per garantirne la comunicazione e il contatto con i Consiglieri e gli Organi del Comune.
10. Il Presidente del Consiglio Comunale è revocabile dalla carica per gravi e giustificati motivi. La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati , con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.
11. In sua assenza od impedimento per qualsiasi motivo, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano , mentre, al verificarsi nel corso del mandato della sua vacanza, si procederà all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale con le modalità di cui al precedente comma 3.

## ART. 10
## COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale, manifestando con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi , a pena di decadenza.
6. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce, per ciascun programma, intervento o progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente.

## ART. 11
## CONVOCAZIONE E ADUNANZE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente.
2. Il giorno, l'ora , il luogo della convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono stabiliti dal Presidente, d'intesa con il Sindaco.
3. Il Presidente, su istanza di almeno un quinto dei Consiglieri in carica o del Sindaco, provvede a convocare il Consiglio entro il ventesimo giorno dalla richiesta formale avanzata dai medesimi, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte purchè di competenza consiliare, così come indicato al precedente art. 10.
4. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dall'Assessore Regionale per le autonomie locali.
5. In caso di assenza od impedimento per qualsiasi motivo del Presidente, gli adempimenti di cui al presente articolo sono assolti da chi legalmente lo sostituisce.
6. Nell'avviso di prima convocazione, possono essere indicati anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che deve aver luogo, qualora si rendesse necessaria, in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima. Nel predetto caso l'avviso della seconda convocazione va rinnovato ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che risultavano assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta.
7. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno corredata dai pareri prescritti è depositata a disposizione dei Consiglieri almeno dal momento della convocazione del Consiglio, fatti salvi termini più brevi stabiliti dal regolamento.
8. Il Consiglio Comunale è validamente riunito in prima convocazione se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri in carica, senza il Sindaco.
9. Il Consiglio comunale è convocato, per la sua prima adunanza, dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione, e la riunione deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere anziano secondo quanto previsto dall' art. 9.
10. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea , la presidenza è assunta dal consigliere in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell' art. 14 del presente Statuto, che occupa il posto immediatamente successivo.

## ART. 12
## COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale deve istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di studio. Dette commissioni, se composte solo da consiglieri comunali, verranno formate con criterio proporzionale.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può altresì istituire al proprio interno commissioni d'indagine con funzioni di accertamento sull'attività dell'amministrazione.
3. Unitamente al provvedimento di nomina, il Consiglio determina il fine, l'ambito di attività ed il periodo temporale entro il quale le commissioni d'indagine devono terminare i propri lavori e riferire allo stesso.

4. Potranno essere istituite anche Commissioni miste, ossia formate da Consiglieri comunali e da soggetti estranei all'Amministrazione comunale.
5. I membri di commissione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.
6. L'organizzazione, il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal Regolamento, in cui verranno anche disciplinate le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni in parola.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
8. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
9. Le Commissioni sano tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

## ART. 13
## ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
Spetta altresì alle Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, di programmi generali e di programmi settoriali, per riferirne al Consiglio Comunale, esaminare ed approfondire, di propria iniziativa, particolari problemi ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto e dal regolamento.
3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
4. Compito principale delle Commissioni d'indagine è vigilare sull'operato dell'Amministrazione; esse rappresentano gli strumenti attraverso cui si esplica l'attività di controllo politico di competenza del Consiglio Comunale.
5. Il Regolamento dovrà determinare il numero e le modalità di elezione dei componenti e disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
-la nomina del Presidente e del Vicepresidente delle commissioni;
-le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
-forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
-metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

## ART. 14
## CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata

dei voti di preferenza), con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale sono esercitate dal più anziano di età.

3. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo .

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro i termini e con le forme previste dalla legge.

6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

7. Il sindaco e gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, salvo termini più brevi previsti dai regolamenti.

8. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

9. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dalla legge e dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori,ottenerne copia e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

10. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

11. Il Regolamento prevede forme di pubblicizzazione dei redditi posseduti dai Consiglieri.

## ART. 15
## GRUPPI CONSILIARI

1. Secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale i consiglieri possono costituirsi in gruppi anche non corrispondenti alla lista nella quale sono stati eletti, designando ognuno il proprio capogruppo, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. Il Regolamento comunale prevede il numero minimo di consiglieri per la costituzione dei gruppi; deve inoltre prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni, nonché l'individuazione e l'uso di idonei locali per le riunioni dei gruppi di maggioranza e di minoranza.

## ART. 16
## GIUNTA COMUNALE – COMPETENZE

1. La Giunta è l'Organo di governo che collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza
3. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione rientranti nelle funzioni di governo ai sensi dell'art. 107, commi 1-2 del T.u.o.e.l 267/2000, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
4. La Giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti .
5. Spettano alla Giunta la verifica ed il controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti

## ART. 17
## NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco , nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
2. La composizione della giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio dopo il giuramento, nella prima seduta successiva alla elezione oppure alla prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più Assessori.
3. L'ordine di anzianità degli assessori viene stabilito dal sindaco stesso nella comunicazione al Consiglio Comunale. L' Assessore anziano ad ogni fine di legge e di Statuto è colui che, nell' elenco comunicato al Consiglio Comunale, segue il Vicesindaco.
4. Qualora il sindaco non stabilisca l'ordine di anzianità degli assessori, l'anzianità è determinata dall'età.
5. Al fine della Presidenza del Consiglio di cui al precedente articolo 9, non sono nominati Assessori anziani, gli Assessori esterni.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
7. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

## ART. 18
## COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta , organo d'impulso e di governo è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sette assessori comunali, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco. Compete al Sindaco determinare con suo provvedimento, nei limiti stabiliti dalla legge, il numero dei componenti la Giunta Comunale.

2. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri comunali; possono tuttavia, tranne il Vice Sindaco, essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio comunale. In ogni caso la maggioranza degli Assessori nominati deve essere costituita da componenti eletti alla carica di Consigliere Comunale.
Gli Assessori esterni partecipano alle sedute di Consiglio e delle Commissioni Consiliari, intervengono nella discussione riguardante gli argomenti appartenenti al referato attribuito, ma non hanno diritto di voto. La presenza degli Assessori esterni non modifica il numero degli Assessori di cui al precedente comma 1.
2. Il Sindaco e ciascun Assessore alla fine e all'inizio del mandato sono tenuti a dichiarare e a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le forme di pubblicità.
3. I componenti la Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Non possono inoltre contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,i parenti ed affini fino al terzo grado.
6. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

## ART. 19
## FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, e/o dagli uffici competenti"
2. L'attività della Giunta è collegiale; gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti alle varie articolazioni dell'amministrazione comunale, raggruppate per settori omogenei. La delega può essere revocata in ogni momento dal Sindaco. La delega attribuisce all'Assessore le responsabilità connesse alle funzioni; pertanto gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli Assessori, arrotondata per eccesso, oltre il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegni di spesa o diminuzioni in entrata del parere contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta. Il Segretario Comunale redige i verbali delle deliberazioni adottate.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente. Alle sedute della Giunta possono partecipare i Revisori dei Conti ed eventuali Funzionari se invitati. Il Sindaco può invitare chiunque a partecipare alle sedute per l'esame di specifici argomenti .
7 . L'elenco degli argomenti adottati deve essere trasmesso ai capigruppo consiliari e posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali hanno diritto, secondo quanto previsto dal Regolamento, alla consultazione dei testi delle deliberazioni e possono chiedere informazioni in merito al Sindaco e agli Assessori o richiederne il rilascio di copia.

## ART. 20
## DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
*2.* In seconda convocazione il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a. i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c. gli assessori non consiglieri comunali.

4. Il verbale e le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal segretario comunale – o suo sostituto - e da chi, ai sensi delle norme vigenti, ha presieduto la seduta consiliare.

## ART. 21
## IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, eletto direttamente dai cittadini , secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi d'incompatibilità ed ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune, anche in giudizio, previa autorizzazione alla costituzione come attore o parte resistente da parte della Giunta comunale. La rappresentanza legale può essere esercitata a mezzo di delega.
3. Egli ha facoltà di delega generale delle proprie competenze al Vice Sindaco e facoltà di delega ai singoli Assessori per particolari attribuzioni attinenti a materie definite ed omogenee; inoltre può delegare uno o più consiglieri comunali per l'assolvimento di compiti specifici che non abbiano rilevanza esterna.
4. Il conferimento degli incarichi rilasciati agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
6. ll Sindaco ha facoltà di delegare al Segretario comunale o ai responsabili degli uffici, secondo il criterio della competenza, l'adozione di atti e provvedimenti, che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito, e non aventi contenuto politico-istituzionale.
7. Il Sindaco è anche ufficiale del Governo per le funzioni di competenza statale, autorità locale sanitaria, ufficiale di pubblica sicurezza, autorità locale di protezione civile.
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio
9. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

## ART. 22
## LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO E LORO VERIFICA

1. Entro il termine di 60 giorni , decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
3. Con cadenza annuale , in coincidenza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi, il Consiglio partecipa alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere in corso di mandato, non oltre il termine fissato per la verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio ad integrare , con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. In tal caso deve essere presentato all'ufficio segreteria idoneo documento di proposta, con indicazione delle linee di fondo da perseguire.

## ART. 23
## COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta il comune ad ogni effetto di legge, sovrintende all'andamento generale dell'ente, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita tutte le ulteriori funzioni, competenze e potestà comunque a lui attribuite dalla legge o dal presente Statuto.
2. Quale organo di amministrazione il Sindaco:

a) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività politica amministrativa del comune e degli Assessori;
b) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il comune è parte. Per tale incombenza egli può nominare un proprio delegato;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, di cui nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dall'art. 109, comma 2, del Tuoel nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base a esigenze effettive e verificabili;
d) sovrintende altresì all'esecuzione degli atti ed impartisce le direttive per un regolare ed efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il sindaco attiva tutti i procedimenti utili previsti dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo e può allo stesso attribuire con provvedimento motivato delle particolari funzioni;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;.
g) convoca i comizi per i referendum comunali;
h) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

i) adotta, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale;
j) emana, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
k) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico, impartisce direttive alla polizia municipale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;
l) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
m) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in materia di costituzione di consorzi, di convenzioni intercomunali e di altre forme associative, sottoscrivendo, in particolare, statuti e atti costitutivi di società, associazioni e fondazioni. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;
n) esercita, nell'ambito delle deroghe previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del comune e del diritto alla riservatezza delle persone.
3. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, provvede alla predisposizione ed al coordinamento del piano degli orari:
a) degli esercizi commerciali;
b) dei servizi pubblici;
c) degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. A tale scopo il sindaco attiva idonee procedure di consultazione con le forze economiche e sociali interessate.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, a cui l'Ente appartiene o con le quali l'Ente stesso è associato, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
6. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
7. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società a cui appartiene il Comune o con le quali lo stesso è associato, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
8. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
9. Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli uffici e dei servizi del comune.

## ART. 24
## VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti la Giunta, il Vicesindaco e lo comunica al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Non può essere nominato Vicesindaco l'Assessore esterno.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
4. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco svolge le funzioni dello stesso fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

## ART. 25
## MOZIONE DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 52 del T.U.O.E.L.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

## TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

### ART. 26
### SEGRETARIO COMUNALE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l' esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.
5. Il Segretario Comunale coordina l'attività dei Funzionari e con gli stessi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici.
6. Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi collegiali istituzionali, assicurandone la verbalizzazione.
7. Il Segretario Comunale, salvo eccezioni motivate, garantisce la pubblicazione delle deliberazioni in ordine cronologico di adozione.
8. Dirige l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
9. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

### ART. 27
### VICESEGRETARIO

1. Un Funzionario, in possesso di laurea prevista per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni vicarie del Segretario, Comunale, da assolvere unicamente in caso di vacanza, assenza o di impedimento del titolare dell'ufficio.

### ART. 28
### FUNZIONARI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in una Segreteria Generale, retta dal Segretario dell'Ente, ed in Settori funzionali, cui presiedono i Funzionari di massimo livello.

2. I settori funzionali curano l'esecuzione delle direttive della Segreteria generale, dei programmi e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ente, assistono il Sindaco e la Giunta nella predisposizione dei programmi e nell'espletamento delle funzioni di competenza.
3. Ai Funzionari dei vari settori compete la gestione amministrativa dei servizi, cui sono preposti, secondo gli indirizzi della Giunta; essi svolgono le funzioni ad essi demandate dalla Legge e dal Regolamento e, in conformità con le disposizioni emanate dalla Segreteria Generale, dalla Giunta e dal Sindaco, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e ne sono responsabili.
4. Il Segretario presiede le gare e le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, l'affidamento di forniture e la vendita di beni patrimoniali secondo le designazioni stabilite, di volta in volta, dalla Giunta e sono responsabili dell'attuazione dei relativi procedimenti in relazione alle disposizioni di Legge e di Regolamento. Parimenti, su designazione della Giunta, i Dirigenti o il Segretario presiedono le commissioni di concorso previste per l'assunzione a qualsiasi titolo del personale dell'Ente.
5. Il Segretario ed i Funzionari rispondono funzionalmente alla Giunta del buon andamento degli uffici in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Ente.

## ART. 29
## PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

## ART. 30
## STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

## ART. 31
## PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.
3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità organizzative della commissione di disciplina.

## TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

### ART. 32
### PRINCIPI E CRITERI

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività dei Revisori dei Conti potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

### ART. 33
### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri nominati dal Consiglio Comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla Legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere Comunale, e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.
2. L'incarico è retribuito con riferimento alle tariffe professionali ed alle disposizioni di legge.
3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.
4. I Revisori dei Conti che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
5. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

### ART. 34
### SOSTITUZIONE DEI REVISORI

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione nel corso della prima seduta utile. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

## ART. 35
## SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. I Revisori dei Conti esercitano le funzioni ad essi demandate dalla Legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal Regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e di conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
3. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio Comunale, per il tramite della Giunta, ogni qualvolta quest'ultima lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. In sede di esame del Rendiconto di gestione e del Conto Consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di Legge e presenzia alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri Revisori in carica.
5. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.

## ART. 36
## DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere Comunale può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alle gestione dell'Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da un quinto dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

## ART. 37
## CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica, di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) 1'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

## TITOLO V – SERVIZI

### ART. 38
### FORME DI GESTIONE

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto, privilegiando a parità di altre condizioni, la cooperazione con altri Enti Locali.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, Costituzione di Aziende, di Consorzio o di Società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero Consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

### ART. 39
### GESTIONE IN ECONOMIA

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

### ART. 40
### AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda, Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, sono disciplinati dallo Statuto dell'Azienda, adottato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità dello Statuto del Comune, e dai Regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

### ART. 41
### ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa

redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

## ART. 42
## INDIRIZZI

1. Gli indirizzi da osservare da parte degli organi dell'Istituzione e dell'Azienda speciale, sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione sulla base delle proposte elaborate dalla Giunta Comunale.

## ART. 43
## ORGANI

1. Gli organi dell'Istituzione e dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

## ART. 44
## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione e dell'Azienda speciale sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Lo Statuto ed il Regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento, predispone il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ed individua le modalità di attuazione degli indirizzi generali determinati dal Consiglio Comunale stesso.

## ART. 45
## IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 46
## IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Istituzione, a cui compete la gestione ordinaria, è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dal Regolamento.
2. Il Direttore dell'Azienda Speciale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
3. E' il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni del Consiglio e del Presidente.

## ART. 47
## NOMINA E REVOCA

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di Legge, sulla base di un documento, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri Comunali assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti Amministratori è esteso quanto previsto dall'art. 13 comma quinto.

## ART. 48
## SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Il Comune può partecipare, anche unitamente ad altri Enti Locali, a Società per Azioni che svolgano un servizio pubblico nei confronti della cittadinanza del Comune stesso, purché la quota sottoscritta dagli Enti Locali sia superiore alla metà del capi tale sociale.
2. Negli Statuti di tali Società devono essere previste forme di raccordo tra la Società ed il Comune, al fine di garantire il controllo pubblico sull'operato della Società stessa.

## TITOLO VI - FORME COLLABORATIVE

### ART. 49
### ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi e funzioni.

### ART. 50
### PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

### ART. 51
### CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

### ART. 52
### CONSORZI

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi tra Comuni, e tra questi e la Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda Speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione regolante i rapporti consortili, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

## ART. 53
## ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

## CAPO I - CRITERI GENERALI

### ART. 54
### PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette esemplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.

## CAPO II -INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

### ART. 55
### INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4. Il Regolamento stabilisce per ciascun tipo di procedimento:
a) il termine entro cui esso deve concludersi;
b) i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento;
c) le modalità di determinazione dei soggetti interessati e di pubblicizzazione del procedimento;
d) il termine e le modalità con le quali i cittadini possono intervenire nel procedimento;
e) il termine entro cui il responsabile del procedimento deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno delle istanze di cui al punto precedente.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
7. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

8. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

## ART. 56
## ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. L'istanza va presentata per iscritto a mezzo apposita nota da consegnare al Protocollo generale del Comune.
3. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

## ART. 57
## PETIZIONI

1. N. 100 cittadini, con firme autenticate nelle forme di Legge, possono rivolgersi agli Organi elettivi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. L'Organo competente esamina la petizione entro 60 giorni dalla presentazione, procedendo nell'esame della stessa ed individuando le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o disponendo l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

## ART. 58
## PROPOSTE

1. N. 100 cittadini, con firme autenticate nelle forme di Legge, possono avanzare agli Organi collegiali dell'Amministrazione proposte per l'adozione di deliberazioni che il Sindaco inserisce all'ordine del giorno dell'Organo competente entro i 90 giorni successivi, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'Organo competente ha facoltà di sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## CAPO III – REFERENDUM

### ART. 59
### REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum su quesiti in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su quesiti in materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 10% del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 12 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.
8. Il referendum è considerato valido se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno del corpo elettorale.
9. Il risultato del referendum deve essere proclamato dal Sindaco entro 10 giorni dall'effettuazione della consultazione.

### ART. 60
### EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

## CAPO IV -DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

### ART. 61
### DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi i pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

## ART. 62
## DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

# CAPO V -ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

## ART. 63
## PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 66, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

## ART. 64
## ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. E' istituito l'albo dell'associazionismo. Sono iscritte all'albo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, tutte le aggregazioni sociali che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla forma in cui sono costituite e della presenza o meno di personalità giuridica, purché non abbiano fini di lucro e siano operanti nel territorio del Comune.

2. E' fatto obbligo alle associazioni di presentare al Comune copia dello Statuto e/o dell'Atto costitutivo.
3. Gli iscritti all'albo:
a) vengono consultati nelle materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
b) forniscono, entro 30 giorni dalla richiesta, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle scelte amministrative che produrre effetti diretti sulle loro attività sociali;

c) accedono, secondo le modalità previste dal Regolamento, alle strutture ed ai beni e servizi comunali;
d) possono ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività che organizzano.

## ART. 65
## CONSULTE COMUNALI

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, il Comune può costituire le Consulte, determinandone, tramite Regolamento, il numero, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
2. Le Consulte sono composte dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo che richiedano di parteciparvi. Ogni Consulta può, decidere di cooptare al suo interno personalità rappresentative, per le loro esperienze ed attività, fino ad quarto dei membri della Consulta stessa.
3. Le Consulte hanno un ruolo consultivo e propositivo nei confronti degli organi comunali.

## ART. 66
## INCENTIVAZIONE

1. Le associazioni iscritte all'albo possono ricevere dal Comune forme di incentivazione con apporti di natura sia finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.Tali forme di incentivazione sono erogate in seguito alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione e le singole associazioni, che stabilisca le finalità a cui verranno destinati i contributi e le modalità di controllo dei risultati.
2. Le convenzioni di cui al punto precedente vengono approvate dalla Giunta, in conformità a quanto stabilito dall'apposito Regolamento ed ai criteri generali periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Le incentivazioni finanziarie-patrimoniali potranno essere concesse, previa la presentazione di un bilancio di attività gestionale relativo all'esercizio dell'anno precedente.

## ART. 67
## PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

## ART. 68
## ESPOSIZIONE PUBBLICA

1. La Giunta individua uno o più luoghi da destinare all'esposizione pubblica e gratuita di materiale informativo su manifestazioni, attività, iniziative e prese di posizione promosse dalle associazioni o dai singoli cittadini.
2. Il Regolamento determina le modalità di attuazione del servizio.

## ART. 69
## INFORMAZIONI

1. La Giunta Comunale determina con proprio provvedimento gli strumenti atti a fornire ai cittadini la massima informazione in merito alle attività ed ai servizi forniti dal Comune.

## TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

### ART. 70
### STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini, con firme autenticate nelle forme di Legge, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziative popolare.
3. Può proporre modifiche allo Statuto un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

### ART. 71
### REGOLAMENTI

1. Il Comune emana Regolamenti:
   a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
   b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge Generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

### ART. 72
### ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

### ART. 73
### ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

## ART. 74
## NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge.
2. Il Consiglio Comunale approva entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto i Regolamenti previsti dallo Statuto stesso. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale approva altresì entro il termine previsto dal precedente comma 2 gli Statuti delle Aziende speciali.
4. Tenute presenti le disposizioni dell'art. 13 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, i Consigli di Circoscrizione continuano a funzionare sino alla scadenza naturale del mandato e con i compiti previsti dall’apposito Regolamento.

## ART. 75
## NORMA TRANSITORIA

1. All’elezione del Presidente del Consiglio, previsto dal precedente art. 9, si procederà nella prima seduta utile entro un mese dall’entrata in vigore delle modifiche apportate**.**

**IL PRESENTE STATUTO E' STATO:**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 90 DEL 13/06/1991

- MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 182 DEL 31/101991

- MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 10/03/2003, ESECUTIVA IN DATA 30/03/2003

**IL TESTO RELATIVO ALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA ULTIMO APPROVATE E' STATO:**

- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 01/04/2003 AL 01/05/2003
- PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 16 DEL 16/04/2003

***IL PREDETTO TESTO E' COSI' ENTRATO IN VIGORE IL 2 MAGGIO 2003***

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Umberto Carcò)